



Arpa Abruzzo
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale



REGOLAMENTO INTERNO DI ARPA ABRUZZO PER IL PERSONALE ISPETTIVO E PER LO SVOLGIMENTO DELLE RELATIVE ATTIVITA', AI SENSI DEL COMMA 1, ART.14 DELLA L.132/2016 E DEL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N.186.

Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI –

1.1 –Le disposizioni contenute nel presente Regolamento di ARPA Abruzzo (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Abruzzo) si riferiscono alle norme statali e regionali, ai regolamenti e agli atti di seguito elencati:

- Legge 28 Giugno 2016, n.132: *"Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale"*;
- D.P.R. 4 Settembre 2024, n.186: *"Regolamento concernente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n.132"*;
- L.R. 29 Luglio 1998, n.64 e ss.mm.ii.: *"Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA)"*;
- Regolamento dell'Agenzia adottato con delibera del Direttore Generale n.112 del 27.10.2023 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.49 del 31.01.2024;
- Deliberazione del Consiglio SNPA n.272/2025 del 28.02.2025 ad oggetto: *"Approvazione schema di regolamento sul personale ispettivo nelle ARPA/APPA/ISPRA di cui al D.P.R. 4 settembre 2024, n.186"*.
- L. 24 novembre 1981, n. 689: *"Modifiche al sistema penale"*.
- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447: *"Codice di Procedura Penale."*
- D.P.R.16 aprile 2013: *"Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"* modificato con il DPR 13 giugno 2023, n.81
- D.Lgs. 12 luglio 2024, n. 103: *"Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118"*

Art.2 – DISPOSIZIONI GENERALI –

2.1 – L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Abruzzo, d’ora in avanti anche “ARPA Abruzzo”, ai sensi delle disposizioni richiamate al precedente art. 1, svolge le seguenti funzioni:

- a) controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull’ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo, controllo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente;
- b) segnalazione alle autorità competenti delle violazioni, anche presunte in materia ambientale.

2.2 – Le articolazioni di ARPA Abruzzo a cui sono demandate le funzioni e le attività inerenti il personale ispettivo sono quelle classificate quali “Strutture complesse”, ai sensi dell’art.20 del vigente Regolamento dell’Agenzia e precisamente: Area Tecnica

della Direzione Centrale, Distretto Provinciale ARPA dell'Aquila, Distretto Provinciale ARPA di Teramo, Distretto Provinciale ARPA di Pescara, Distretto Provinciale ARPA di Chieti e Distretto Sub-Provinciale ARPA di San Salvo.

A tal proposito si riporta testualmente l'art.18 – ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ARPA -:

“1. La struttura organizzativa dell'ARPA, ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 30 della legge istitutiva, prevede un livello centrale e uno periferico.

2. La Direzione Centrale, con valenza regionale, è costituita da:

a) un'Area Tecnica;

b) un'Area Amministrativa.

3. A livello periferico l'ARPA è organizzata in Distretti Provinciali e in Sub-Provinciale, articolati, a loro volta, in sezioni. I Distretti Provinciali, presenti in ciascuna Provincia, assumono la denominazione della provincia sulla quale insistono; ad essi si aggiunge il Distretto Sub-Provinciale di san Salvo. Ogni Distretto svolge, in modo sinergico e coordinato con gli altri distretti, le attività di controllo, vigilanza e tutela ambientale e le attività analitiche, secondo le direttive emanate dal Direttore Generale. L'ambito territoriale di competenza del Distretto Sub-Provinciale è definito con provvedimento del Direttore Generale.”

2.3 - L'ambito territoriale di competenza del Distretto Sub-Provinciale di San Salvo è quello stabilito con la deliberazione del Direttore Generale di ARPA Abruzzo n.23 del 04.04.2001.

Art.3 – ATTRIBUZIONE E CONFERMA DELLA QUALIFICA DI ISPETTORE DI ARPA ABRUZZO –

3.1 – Gli interventi ispettivi di competenza di ARPA Abruzzo ai sensi della L.132/2016, sono svolti dal personale dipendente dell'Agenzia, munito della qualifica di ispettore, in conformità a quanto stabilito dalla L.132/2016, dal D.P.R. 186/2024 ed al presente Regolamento.

3.2 – Il Direttore Generale di ARPA Abruzzo, ai sensi del combinato disposto del comma 5, art.14 della L.132/2016, dell'art.1 del D.P.R. n.186/2024 e dell'art.10 della L.R.n.64/1998, nei testi in vigore, individua, con proprio provvedimento, il personale dell'Agenzia incaricato degli interventi ispettivi cui attribuire la qualifica di Ispettore.

3.3 – Ai sensi dell'art.1 comma 3, del D.P.R.186/2024, l'attribuzione della qualifica di ispettore avviene previo specifico interpello, da pubblicare con cadenza non maggiore di due anni, rivolto ai dipendenti di ARPA Abruzzo. L'avviso di selezione indica le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, di accertamento dei requisiti e delle competenze richieste, i criteri per la valutazione dell'esperienza maturata, nonché l'eventuale nomina di una Commissione per la formulazione di un giudizio finale di idoneità.

3.4 – Ai sensi dell’art.2 del D.P.R.186/2024, per essere ammessi alla selezione, i candidati dipendenti di ARPA Abruzzo, dovranno essere in possesso, alla data di pubblicazione dell’interpello, di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma di laurea in materie scientifico-tecnologiche ovvero giuridiche, conseguito ai sensi degli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n.509;
- b) laurea specialistica, magistrale o triennale, in materie scientifico-tecnologiche ovvero giuridiche, conseguita presso un’università statale o presso un’università non statale abilitata a rilasciare titoli accademici aventi valore legale;
- c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto tecnico.

3.5 – Per le finalità e in applicazione del presente Regolamento, il corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro rientra tra le lauree in materie scientifico-tecnologiche di cui all’art.2 del D.P.R. 186/2024. Il personale di ARPA Abruzzo inquadrato nel profilo di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro può partecipare alla procedura di interpello quale figura professionale ricompresa nella declaratoria prevista dal Decreto del Ministero della Sanità 17 gennaio 1997, n.58.

3.6 – Qualora l’interpello vada deserto, ovvero nel caso il numero dei candidati non sia sufficiente a garantire il regolare svolgimento delle attività ispettive di ARPA Abruzzo, il Direttore Generale, nel rispetto dei requisiti soggettivi stabiliti nell’interpello ed al fine di garantire il regolare svolgimento dei compiti istituzionali inerenti l’attività di controllo e ispezione, può disporre la nomina d’ufficio di personale ispettivo dell’Agenzia, nelle more dell’espletamento di una successiva procedura di interpello.

3.7- Il personale di ARPA Abruzzo individuato a seguito dell’interpello, previa valutazione delle competenze maturate e lo svolgimento del percorso formativo, anche con affiancamento del personale in servizio, può acquisire la qualifica di ispettore. Ai candidati sarà inoltre richiesta esperienza in specifici settori di attività: di almeno 6 mesi per i candidati in possesso del titolo di studio di cui alle lettere a) e b) di cui al successivo comma e di almeno 3 anni per i candidati in possesso di titolo di studio di cui alla lettera c).

3.8 - In sede di prima applicazione delle disposizioni del D.P.R.186/2024 e del presente Regolamento, al fine di garantire senza soluzione di continuità l’esercizio delle attività istituzionali ispettive e di controllo svolte da ARPA Abruzzo, anche a supporto dell’Autorità Giudiziaria ed in applicazione del principio di economicità dell’azione amministrativa e di razionale utilizzo delle professionalità e competenze già maturate, il personale dell’Agenzia, che alla data di entrata in vigore del D.P.R. 186/2024, svolgeva funzioni di vigilanza e controllo all’interno delle proprie strutture di appartenenza, acquisisce la qualifica di ispettore sulla base di apposito atto

ricognitivo adottato dal Direttore Generale. A tal proposito i Direttori delle strutture complesse dell’Agenzia, a richiesta della direzione generale, faranno pervenire entro sette giorni alla medesima l’elenco dei propri collaboratori da inserire nell’atto ricognitivo ai fini dell’acquisizione della qualifica di Ispettore. L’attribuzione della qualifica di Ispettore verrà effettuata con riferimento al settore o ai settori, in riferimento ai quali, sono state svolte effettivamente le attività di vigilanza, ispezione e controllo.

Al personale ispettivo così individuato si applicano integralmente le disposizioni del presente Regolamento ad esclusione delle norme in materia di attribuzione, mediante intervento, della qualifica di Ispettore. Tutti i Direttori di Struttura complessa e i Dirigenti dell’Agenzia che, a vario titolo, hanno competenze e svolgono attività attinenti quelle di controllo e di ispezione assumono la qualifica di Ispettori di ARPA Abruzzo con il citato atto ricognitivo del Direttore Generale.

Art.4 – PERCORSI FORMATIVI –

4.1 – Ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 186/2024, il presente Regolamento disciplina le procedure e le modalità dei percorsi formativi e di aggiornamento, anche presso Enti accreditati, per il personale ispettivo dell’ARPA Abruzzo.

4.2 – I percorsi formativi saranno articolati in due tipologie:

- a) formazione preliminare all’acquisizione della qualifica di ispettore a seguito di intervento;
- b) aggiornamento della formazione da svolgersi a cadenza annuale, posteriore all’acquisizione della qualifica di ispettore.

4.3 – Il personale di ARPA Abruzzo individuato a seguito di intervento, effettua un percorso formativo articolato per settori, anche con affiancamento al personale dell’Agenzia in servizio, al termine del quale acquisisce la qualifica di ispettore pervia adozione di apposito provvedimento da parte del Direttore Generale;

4.4 – I percorsi formativi di cui al precedente punto 4.2 riguardano le materie inerenti le attività di controllo, vigilanza e ispezione, anticorruzione, trasparenza, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 e s.m.i. e il codice etico di cui all’Allegato 1 al D.P.R. 186/2024.

4.5 – Ai sensi del comma 2, art.3 del D.P.R. 186/2024, il personale di ARPA Abruzzo in possesso della qualifica di Ispettore è tenuto a partecipare ai percorsi formativi annuali e di aggiornamento, anche ai fini del mantenimento della qualifica di ispettore;

4.6 – I percorsi formativi per il personale ispettivo di ARPA Abruzzo sono previsti nel PIAO e nel PAF successivi all’approvazione del presente Regolamento e saranno

predisposti ed organizzati dalla competente Sezione dell'Area Tecnica ai sensi del vigente Regolamento Generale dell'Agenzia.

Art.5 – ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE E SETTORI –

5.1 – Le articolazioni di ARPA Abruzzo nell'ambito delle quali di svolgono attività ispettiva e di controllo sono quelle indicate al precedente punto 2.2 del presente Regolamento;

5.2 – Le attività ispettive e di controllo si articolano in settori e la qualifica di ispettore viene conseguita con riferimento a ciascun settore, come di seguito riportato:

- a) controlli presso attività produttive;
- b) controlli degli inquinanti di natura fisica;
- c) controlli sul suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque sotterranee;

5.3 – La qualifica di Ispettore può essere conseguita anche con riferimento a più settori nel caso in cui il medesimo Ispettore abbia completato i percorsi formativi e di aggiornamento previsti per ciascun settore;

5.4 – Il Responsabile del personale ispettivo è il Direttore della Struttura complessa di ARPA Abruzzo presso la quale è in servizio l'Ispettore. Le funzioni di coordinamento delle attività dei Responsabili del personale ispettivo sono svolte dal Direttore dell'Area Tecnica ai sensi del vigente Regolamento Generale dell'Agenzia.

Art.6 – COMPITI DEI RESPONSABILI DEL PERSONALE ISPETTIVO –

6.1 – Ai sensi del comma 3, art.5 del D.P.R. 186/2024, i Responsabili del personale ispettivo svolgono funzioni di coordinamento degli ispettori di ARPA Abruzzo assegnati alla propria Struttura complessa, verificano ed accertano, anche a seguito di eventuali segnalazioni, situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, ovvero l'esistenza di situazioni tali da non consentire l'imparziale esercizio delle funzioni ai sensi del Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti ai cui al DPR 62/2013 e s.m.i. e del Codice Etico di cui all'Allegato 1 del D.P.R. 186/20204.

I Responsabili del personale ispettivo provvedono, altresì, alla sostituzione dell'ispettore, nel caso in cui le situazioni di cui sopra emergano e vengano accertate solo nel corso o dell'attività ispettiva. In tal caso, ne viene dato atto nel processo verbale di cui all' art.5 comma 15 del D.P.R. 186/2024 riferito all'intervento ispettivo svolto;

6.2 – Qualora l'ipotesi di incompatibilità o di conflitto di interessi venga segnalato nei confronti del Responsabile del personale ispettivo della singola Struttura complessa di ARPA Abruzzo, il Direttore Generale, previa verifica degli elementi in possesso, provvede alla sostituzione per il singolo procedimento ispettivo,

attribuendo tale funzione al Responsabile del personale ispettivo di altra Struttura complessa dell’Agenzia;

6.3 – L’ispettore di ARPA Abruzzo che accerti, per il singolo procedimento ispettivo, profili di incompatibilità o conflitto di interessi che lo riguardi direttamente, provvede a darne immediata informativa scritta al proprio Responsabile e si astiene da ogni attività sino alla decisione di merito. Nel caso del Responsabile del personale ispettivo, l’informativa scritta va inoltrata al Direttore Generale;

6.4 – Al Responsabile del personale ispettivo sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) avvio e coordinamento dell’attività ispettiva e di controllo prevista nel programma annuale dell’Agenzia, nei titoli ambientali rilasciati dalle Autorità Competenti compreso la verifica delle prescrizioni o su segnalazione di Enti Pubblici e cittadini;
- b) formazione del gruppo ispettivo per il singolo procedimento, nel rispetto del principio di rotazione;
- c) predisposizione e controllo dell’applicazione delle direttive operative per lo svolgimento dell’attività ispettiva da parte del gruppo ispettivo;
- d) eventuale designazione di personale diverso da quello ispettivo in servizio presso la propria Struttura, in possesso di competenze idonee a fornire il supporto tecnico specialistico necessario per lo svolgimento delle singole attive ispettive nel rispetto del presente Regolamento. In caso di comprovate e dimostrate necessità e solo per mancanza di idonei ispettori e/o personale nella propria Struttura, il Responsabile del personale ispettivo della Struttura complessa interessata, può richiedere l’ausilio di altri ispettori e/o personale dell’Agenzia in servizio presso altre Strutture complesse di ARPA Abruzzo mediante istanza formale e motivata. A tal proposito il Responsabile del personale ispettivo della Struttura complessa interessata, provvederà a dare risposta scritta entro e non oltre 7 (sette) giorni a decorrere dalla data della richiesta; in caso di mancato riscontro provvederà alla nomina il Direttore Generale o suo delegato;
- e) adozione di tutte le determinazioni necessarie per dare completa e veloce attuazione alle attività ispettive di propria competenza nel rispetto dei tempi stabiliti dalle normative vigenti;
- f) controllo inherente l’effettivo rispetto da parte degli Ispettori in servizio presso la propria Struttura del “*Codice etico del personale del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) incaricato degli interventi ispettivi*” di cui all’Allegato 1 al D.P.R. 186/2024.

Art.7 –STATUS GIURIDICO DEL PERSONALE ISPETTIVO, ACQUISIZIONE, REVOCA, RINUNCIA E SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA DI ISPETTORE-

7.1 – Il personale ispettivo di ARPA Abruzzo, riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale ai sensi dell’art.357 del vigente Codice Penale;

7.2 – Ai sensi del comma 3, art.4 del D.P.R. 186/2024 e, fatto salvo quanto previsto al punto d), comma 4, art.6 del presente Regolamento, la qualifica di ispettore è esercitata prevalentemente nell’ambito dell’articolazione organizzativa di appartenenza ed è acquisita con riferimento agli specifici settori tematici trattati nel percorso formativo;

7.3 – La qualifica di ispettore è revocata dal Direttore Generale di ARPA Abruzzo quando:

- a) vengono meno i requisiti previsti per l’attribuzione della qualifica stabiliti dal presente Regolamento, nell’interpello o nel D.P.R. 186/2024; in tal caso è obbligo dell’ispettore trasmettere immediata e circonstanziata segnalazione al proprio Responsabile, al fine di consentire la valutazione della sussistenza o del venir meno delle condizioni per l’esercizio della funzione;
- b) per mancata partecipazione all’attività di controllo senza giustificati motivi. Per detta circostanza ci sarà la segnalazione del competente Responsabile del personale ispettivo all’UPD dell’Agenzia;
- c) per la mancata partecipazione dell’ispettore ai corsi di aggiornamento obbligatori in senza di giustificati motivi. Per detta circostanza ci sarà la segnalazione del competente Responsabile del personale ispettivo all’UPD dell’Agenzia;
- d) per rinuncia dell’ispettore per giustificati e comprovati motivi. Per detta circostanza l’ispettore invierà apposita missiva al competente Responsabile del personale ispettivo, che a tal proposito rimetterà tempestivamente al Direttore Generale apposita relazione con la proposta di revoca o conferma dell’ispettore. Fino alle determinazioni che saranno assunte dal Direttore Generale, l’ispettore interessato manterrà le proprie funzioni e continuerà la propria attività ispettiva.

7.4 – Fermi restando gli obblighi previsti dal D.P.R. 16.04.2013, n.62, concernente il “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 D.Lgs. 30.03.2001, n.165*”, è fatto obbligo dell’ispettore di informare tempestivamente il proprio Responsabile ogni qualvolta venga a conoscenza di indagini svolte nei suoi confronti dall’Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria per delitti non colposi e, comunque, per reati ambientali o contro la Pubblica Amministrazione. In tali casi il Direttore Generale di ARPA Abruzzo, previa valutazione del Responsabile dell’ispettore interessato e acquisizione della specifica documentazione disponibile, può disporre la sospensione della qualifica di ispettore con facoltà di riassunzione della medesima una volta definita la pendenza ed esclusa ogni preclusione all’esercizio della funzione.

Art.8 – COMPITI DEGLI ISPETTORI DELL’AGENZIA –

8.1 – Ai sensi dell’art.5 comma 1 del D.P.R. 186/2024, gli ispettori di ARPA Abruzzo svolgono il proprio incarico in conformità alla legge L.190/2012 nonché ai principi di trasparenza, efficacia, efficienza e imparzialità.

Eseguono le attività di propria competenza osservando i doveri di diligenza, lealtà e buona condotta ed attenendosi a tutta la normativa di riferimento, incluse le disposizioni stabilite dal D.Lgs. 103/2024, dal D.P.R. 186/2024 nonché dal presente Regolamento e da quanto stabilito nel PIAO di ARPA Abruzzo, in particolare in materia di anticorruzione;

8.2 – Fatte salva l’applicazione di altre disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia non espressamente richiamate, agli ispettori competono, in particolare, gli obblighi di:

- a) accertamento delle violazioni amministrative, con conseguente contestazione dell’illecito al trasgressore ed all’eventuale obbligato in solido;
- b) redazione e notificazione agli interessati del verbale di accertamento;
- c) redazione e notificazione dell’eventuale verbale di Sequestro ai sensi della L. 24.11.1981 n. 689 (artt. 13, 14, 15, 16, 17 e 19) del D.P.R. 29.07.1982 n. 571;
- d) trasmissione dell’informatica all’Autorità amministrativa competente in merito alle violazioni accertate e alle criticità verificate, anche al fine di consentire alle medesima di applicare le eventuali misure cautelari e ripristinatorie previste dalla normativa vigente statale e regionale;
- e) denuncia di reato alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 331 C.P.P.

Art.9 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ ISPETTIVE –

9.1 – Ai sensi del comma 1, art.5 del D.P.R. 186/2024, l’attività ispettiva di ARPA Abruzzo è svolta in conformità alla legge 6 novembre 2012, n.190, per quanto applicabile, nonché ai principi di trasparenza, efficienza, efficacia e imparzialità e secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento, nonché nel rispetto dei piani triennali per la prevenzione della corruzione adottati dall’Agenzia;

9.1 – Su richiesta degli Enti competenti o a seguito di segnalazioni di presunto illecito ambientale, ogni attività ispettiva è avviata d’ufficio da parte del Responsabile del personale ispettivo – o suo delegato - della Struttura territorialmente competente di ARPA Abruzzo di cui al punto 2.2 del presente Regolamento;

9.2 – Ai sensi del comma 2, art.5 del D.P.R. 186/2024, il Responsabile del personale ispettivo della Struttura territorialmente competente di ARPA Abruzzo, per ogni attività ispettiva costituisce, con apposita disposizione, un apposito gruppo ispettivo composto da almeno due ispettori, incrementabile sulla base della complessità dell’attività ispettiva, designati in base alle competenze tecniche e professionali necessarie per il medesimo controllo;

9.3 – La composizione del gruppo ispettivo è definita dal Responsabile del personale ispettivo della Struttura territorialmente competente in funzione delle caratteristiche del sito e delle installazioni da ispezionare, della disponibilità di risorse e nel rispetto della normativa sulla prevenzione della corruzione;

9.4 – Ai sensi del comma 1, art.14 della L.132/2016, i gruppi ispettivi sono costituiti in modo tale da garantire che al medesimo sito e/o impianto non venga destinato lo stesso personale per un periodo superiore al triennio, ove compatibile con le risorse a disposizione e con l’efficienza del controllo;

9.5 – Il principio di rotazione è attuato dal Responsabile del personale ispettivo della Struttura territorialmente competente attraverso la sostituzione di almeno uno dei componenti del gruppo ispettivo alla scadenza del triennio di riferimento compatibilmente con le risorse a disposizione e con l’efficienza del controllo;

9.6 – Gli ispettori e il personale a supporto di ARPA Abruzzo accedono ai siti, agli impianti e alle sedi delle attività oggetto di ispezione con i poteri di cui al comma 6, dell’art.14 della L.132/2016;

9.7 – Ai sensi del comma 10, art.5 del D.P.R. 186/2024, il personale ispettivo di ARPA Abruzzo, al momento dell’accesso nei singoli siti, negli impianti e nelle sedi delle attività, esibisce il tesserino fornito dall’Agenzia e fornisce ai soggetti destinatari dell’attività ispettiva dettagliate e puntuali informazioni relative ai poteri di cui è titolare. All’attività ispettiva partecipa il personale ispettivo e di supporto di ARPA Abruzzo, il soggetto destinatario dell’ispezione o i soggetti incaricati da quest’ultimo, purché immediatamente reperibili e presenti sul luogo dell’ispezione al momento dell’inizio delle operazioni di ispezione;

9.8 – Gli ispettori di ARPA Abruzzo, nell’ambito delle verifiche e dei controlli, svolgono le attività attenendosi alle modalità previste dalla normativa statale e regionale di riferimento, delle direttive e delle Linee Guida di SNPA e delle disposizioni interne dell’Agenzia e comunque nel rispetto della normativa anticorruzione;

9.9 – Gli ispettori di ARPA Abruzzo, nel caso di assenza del soggetto destinatario dell’ispezione, ovvero dei soggetti dallo stesso incaricati o qualora vengano poste in essere azioni artatamente dirette a determinare il ritardo e/o l’impeditimento delle operazioni ispettive, procedono tempestivamente al controllo, adottando ogni cautela al fine di evitare l’alterazione dello stato dei luoghi e la conseguente vanificazione dell’efficacia dell’intervento e di tale circostanza viene dato atto sul verbale;

9.10 – Fatte salve altre disposizioni vigenti, al personale ispettivo di ARPA Abruzzo sono riconosciuti i poteri stabiliti dall’art.13 della L.689/1981, nel testo in vigore al momento dell’attività ispettiva. Il personale ispettivo, ai sensi dei commi 11 e 16, dell’art.5 del D.P.R. 186/2024, procede all’identificazione delle persone presenti sul luogo dell’ispezione acquisendone le dichiarazioni; effettua (nel rispetto del principio del contraddittorio) le operazioni tecniche ai fini dell’annotazione e acquisizione di dati e informazioni necessarie all’attività ispettiva e di controllo; richiede ai soggetti

sottoposti ad attività ispettiva di esibire la documentazione non acquisita e non acquisibile d’ufficio;

9.11 – Dell’attività e delle operazioni svolte in sede ispettiva è redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto dal personale di ARPA Abruzzo che ha effettuato l’ispezione, nonché dal soggetto destinatario della medesima, ovvero dai suoi incaricati. Il verbale riporta le eventuali dichiarazioni dei soggetti interessati, dà atto, laddove si verifichi il caso, del rifiuto dei soggetti destinatari dell’ispezione di fornire informazioni e/o documenti, nonché del rifiuto di sottoscrivere le proprie dichiarazioni e il medesimo verbale. I verbali di accertamento sono tempestivamente depositati, a cura degli ispettori, nel fascicolo del procedimento conservato presso la Struttura dell’Agenzia di appartenenza degli ispettori;

9.12 – Copia del verbale è consegnato al soggetto destinatario dell’ispezione o agli incaricati dallo stesso designati e, ai medesimi, sono tempestivamente comunicati i risultati dell’ispezione;

9.13 – Nel caso in cui gli ispettori accertino elementi potenzialmente rilevanti sotto il profilo penale ai sensi della normativa vigente, i risultati dell’ispezione sono comunicati al soggetto destinatario delle attività ispettive, qualora tale adempimento sia previsto dalla legge. Nelle altre fattispecie tale comunicazione è ammessa solo successivamente al rilascio del prescritto nulla osta da parte del Magistrato competente ai sensi dell’art.116 del C.P.P., ad eccezione dei reati contravvenzionali per i quali è ammessa l’estinzione ai sensi della L.68/2015.

Art.10 – POLIZIA GIUDIZIARIA E POTERI DEGLI ISPETTORI –

10.1 – Il personale ispettivo di ARPA Abruzzo, riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale ai sensi dell’art.357 del vigente Codice Penale;

10.2 -Ai sensi del comma 7 dell’art.14 della L.132/2016, il Direttore Generale di ARPA Abruzzo, può individuare e nominare, tra il personale ispettivo dell’Agenzia, coloro i quali assumono anche la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, che operano secondo quanto stabilito dagli artt. 55 e ss. e 347 e ss. del C.P.P.;

10.3 – Ai sensi del comma 6, art.14 della L.132/2016, gli ispettori di ARPA Abruzzo, possono accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento delle funzioni stesse. Il segreto industriale non può essere opposto dal soggetto interessato per evitare o ostacolare le attività di verifica, controllo e ispezione;

10.4 – Qualora gli interessati, negando l’accesso al sito, agli impianti e alle sedi, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi oggetto dell’attività ispettiva impediscono, intralciano o eludano l’attività di ispezione,

ovvero da dette attività ne vengano compromessi gli esiti, il personale ispettivo di ARPA Abruzzo richiede l’intervento e l’assistenza della forza pubblica e segnala tempestivamente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente l’accaduto per l’ipotesi di reato di “*impedimento del controllo*” di cui all’art.452 *septies* del C.P.;

10.5 – Il personale ispettivo di ARPA Abruzzo dipende operativamente dal Responsabile del personale ispettivo della Struttura della propria di appartenenza ai sensi del punto 2.2 del presente Regolamento;

10.6 – Ai Direttori delle Strutture complesse di ARPA Abruzzo, individuati dal presente Regolamento anche Responsabili del personale ispettivo, ai sensi del comma 3, art.5 del D.P.R. 186/2024 è attribuita la responsabilità dell’attività di controllo, vigilanza, ispettiva e sanzionatoria, nonché la gestione dei rapporti con le Forze dell’ordine e con gli altri Organi e/o Enti di controllo territorialmente competenti, anche sulla base di eventuali indirizzi della Direzione Generale dell’Agenzia. Qualora il Responsabile del personale ispettivo territorialmente competente non abbia preso parte agli accertamenti svolti, appone il proprio visto sulla documentazione prodotta dagli Ispettori;

Art.11 – TESSERINO DI RICONOSCIMENTO –

11.1 – Il personale ispettivo di ARPA Abruzzo è munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato sulla base del modello approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale, firmato dal Direttore Generale dell’Agenzia;

11.2 – Ai sensi dell’art.5 comma 9, del D.P.R. 186/2024, il tesserino riporta il logo istituzionale del SNPA e di ARPA Abruzzo, la fotografia dell’ispettore, gli estremi identificativi dello stesso e la denominazione della Struttura complessa dell’Agenzia di appartenenza. Qualora l’ispettore rivesta anche la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria sul tesserino ne è espressamente riportata menzione.

Art.12 – PROCEDURE PER SEGNALAZIONE DI PRESUNTI ILLECITI AMBIENTALI

12.1 – Ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 186/2024, chiunque, in forma singola o associata, può segnalare ad ARPA Abruzzo presunti illeciti ambientali, commessi in violazione della normativa statale e regionale vigente;

12.2 – Ai sensi del combinato disposto del vigente Regolamento Generale dell’Agenzia e del presente Regolamento, il Direttore della Struttura complessa territorialmente competente di ARPA Abruzzo, o suo delegato, è responsabile dell’attività di controllo, istruisce le segnalazioni e assume le consequenziali determinazioni;

12.3 – La segnalazione è acquisita al protocollo di ARPA Abruzzo e deve contenere gli elementi di seguito elencati:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- b) descrizione dei fatti e delle ipotesi di presunto illecito ambientale oggetto della segnalazione;
- c) descrizione dettagliata dei luoghi (Comune, Frazione, Località, via, estremi catastali, ecc.) e dei fatti oggetto della segnalazione;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere gli accadimenti segnalati per presunto illecito ambientale;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti pubblici e/o privati che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione per presunto illecito ambientale;
- f) l'indicazione e/o la produzione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati per presunto illecito ambientale;
- g) eventuale documentazione catastale;

12.4 – Ai sensi del comma 4, art.7 del D.P.R. 186/2024, fermo restando l'obbligo per il Responsabile del personale ispettivo territorialmente competente di ARPA Abruzzo, di approfondire gli elementi ritenuti rilevanti, lo stesso può determinare l'archiviazione della segnalazione in caso di:

- a) manifesta infondatezza della segnalazione;
- b) contenuto generico e non circonstanziato della segnalazione;
- c) richieste e segnalazioni genericamente riferite a interi ambiti dell'attività di controllo attribuita ad ARPA Abruzzo;
- d) manifesta incompetenza di ARPA Abruzzo a provvedere sulle questioni segnalate. In tal caso il Responsabile del personale ispettivo territorialmente competente di ARPA Abruzzo, trasmette senza indugio la segnalazione all'Amministrazione e/o all'Autorità Competente;

12.5 – Ai sensi del comma 5, art.7 del D.P.R. 186/2024, anche nel caso di segnalazioni anonime è fatto obbligo al Responsabile del personale ispettivo territorialmente competente di ARPA Abruzzo, di avviare le attività di verifica ritenute necessarie sulla base dei fatti rappresentati e le conseguenti eventuali attività ispettive;

12.6 – Ai sensi del comma 6, art.7 del D.P.R. 186/2024, le segnalazioni possono essere trasmesse ad ARPA Abruzzo per posta elettronica o posta ordinaria. La segnalazione ricevuta è acquisita al protocollo generale dell'Agenzia e trasmessa dagli addetti al Responsabile del personale ispettivo territorialmente competente dell'Agenzia;

12.7 – Ai sensi del comma 7, art.7 del D.P.R. 186, le segnalazioni provenienti da Amministrazioni Pubbliche devono pervenire in forma elettronica, secondo le

modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs.7 marzo 2005, n.82.

Art.13 – DISPOSIZIONI FINALI –

13.1 – Presso il competente ufficio dell'Area Amministrativa di ARPA Abruzzo è conservato ed aggiornato il Registro del Personale Ispettivo dell'Agenzia.

Il Registro contiene le generalità complete di ciascun ispettore, gli estremi dei corsi di formazione e di aggiornamento abilitanti alla qualifica, gli estremi del Decreto del Direttore Generale di conferimento della qualifica di ispettore ambientale, gli estremi del tesserino di riconoscimento, gli eventuali provvedimenti di sospensione e di revoca della qualifica;

13.2 – L'entrata in vigore del presente Regolamento decorre dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo da parte del Direttore Generale. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione del disegni della L.132/2016, del D.P.R. 186/2024, del D.Lgs.152/2006, della L.689/1981, della L.68/2015, del D.P.R. 571/1982, del D.Lgs.103/2024, della L.190/2012, del Codice Penale, del Codice di Procedura Penale e della L.R. 64/1998 e s.m.i. e del Regolamento Generale di ARPA Abruzzo.